

Regolamento interno, sia corrisposta al personale una doppia mensilità di stipendio, con le seguenti esclusioni e limitazioni:

a) esclusione dal beneficio di coloro che sono stati assunti in servizio dopo il 30 settembre u. s.

b) esclusione di coloro che siano stati puniti con la sospensione, e che siano stati classificati come cattivi;

c) riduzione ai $\frac{3}{4}$ per coloro che siano classificati mediocri o che siano stati puniti con la censura, o che siano rimasti assenti per più di un mese (escluse le malattie) ed ai $\frac{4}{5}$ per coloro che siano stati puniti con la riprensione;

d) riduzione del beneficio a dodicesimi, in relazione ai mesi di servizio prestato, per coloro che sono stati assunti dal 1. gennaio al 30 settembre 1929, e per coloro che son rimasti assenti per servizio militare;

e) applicazione cumulativa delle riduzioni, nella intesa che la riduzione dovuta a classifica assorbirà quella dovuta a